



**Tribunale Ordinario di Vicenza**

**Ufficio Lavoro**

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1672/2023**

Oggi **28 ottobre 2024, ore 11.00** innanzi al Giudice dott. Francesco Orlandi,  
nella causa promossa da:

**ADAMO GIUSEPPE** c.f. DMAGPP68B10H778P

con l'Avv. GALLINARO MARIA LETIZIA

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** c.f. 80185250588

con l'Avv. FUCCI CHIARA

nessuno è comparso, trattandosi di udienza tenuta in modalità cartolare.

Il giudice, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti, si ritira per la decisione della causa e alle  
ore 17.00 dà lettura integrale della sentenza con il che essa si intende pubblicata:





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA**  
 - PRIMA SEZIONE CIVILE -  
 SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO  
 E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Orlandi, ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **1672/2023 RG Lav.** promossa da:

- 1) **ADAMO GIUSEPPE (C.F. DMAGPP68B10H778P),**
- 2) **ANZELMO MARIA LETIZIA (C.F. NZLMLT85P66G273B),**
- 3) **APREA ANNA (C.F. PRANNA82A55C129P),**
- 4) **ARSENA ANTONINO (C.F. RSNNNN74P10D009N),**
- 5) **BARATELLA GIOVANNA (C.F. BRTGNN69B65A539U),**
- 6) **BELLINI ERIKA (C.F. BLLRKE72D45L840M),**
- 7) **BELLINASO LISETTA (C.F. BLLLTT66P67A703A),**
- 8) **BERRETTA GIORGIA (C.F. BRRGRG91T52L551Q),**
- 9) **BERTOLO ROSSANA (C.F. BRTRSN63M43E098X),**
- 10) **BOCCELLATO MARIA TERESA (C.F. BCCMTR77D42G263K),**
- 11) **BROLATI DAVIDE (C.F. BRLDVD79A03L736N),**
- 12) **BUONOCORE RENATO (C.F. BNCRNT84M30L845K),**
- 13) **BURATTI LUCA (C.F. BRTL CU85B23L840F),**
- 14) **CANTIANI ROBERTA (C.F. CNTRRT70B63H501W),**
- 15) **CAPITANIO SANDRA (C.F. CPTSDR73S43H783C),**

*tutti rappresentati e difesi come da mandato in atti dall'avv. GALLINARO MARIA LETIZIA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio professionale di quest'ultima in Vicenza, Viale del Mercato Nuovo n. 44/F,*

**ricorrente**

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588),**

*rappresentato e difeso dalla Dott.ssa NICOLETTA MORBIOLI e dalla Dott.ssa CHIARA FUCCI come da delega depositata agli atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Vicenza sito in Borgo Scroffa n.2-Vicenza,*

**resistente**

**conclusioni :** *come precisate all'udienza del 28 ottobre 2024.*

**Oggetto :** *Altre ipotesi.*

**motivazione**

La controversia (di carattere seriale) ha ad oggetto il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, del bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con riferimento agli anni scolastici nei quali gli stessi hanno prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del convenuto Ministero.

La domanda dei ricorrenti è, come già in innumerevoli occasioni motivato da questo Ufficio, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, fondata.

Devono innanzitutto essere qui richiamate le precedenti pronunce emesse dalla Sezione Lavoro di questo Tribunale – si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. cpc i seguenti precedenti

Viale del Mercato Nuovo, 44/F - 36100 VICENZA  
 tel. 0444.291606 - fax 0444.561506 - mail: gallinaro.letizia@hsca.li.it

**AVV. MARIA LETIZIA GALLINARO**



(a firma dei magistrati della Sezione) di cui alle controversie nn. 1152/22, 1180/22, 1294/22, 130/23 e 131/23 R.G. Lav., già noti al Ministero in quanto parte nei relativi giudizi - dovendo i principi in esse affermati essere integrati e rivisitati alla luce della recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis cpc; pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:

- 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.*
- 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.*
- 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.*
- 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già*



*transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.*

Per quanto attiene, invece, alle supplenze temporanee, utili indicazioni possono essere desunte sia dalla pronuncia della S.C. appena menzionata, sia dal recente decreto n. 7254/2024 della Corte medesima.

Ed infatti la Corte, oltre a ritenere che il *bonus* per cui è causa possa essere riconosciuto ai docenti titolari di incarichi ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 L. 124/1999, poiché *“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l’intera durata dell’attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”* (Cass. n. 29961/2023), ha anche affermato che *“il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che [...] giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999”* (Cass. n. 29961/2023).

Ed allora, anche le supplenze temporanee aventi rilevante durata nell’arco dell’intero anno scolastico possono in astratto ambire ad integrare il requisito della *“didattica annuale”*, questo essendo l’elemento fondamentale al fine della determinazione del lavoratore comparabile (*“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”*, Cass. n. 29961/2023).

Sul punto, il recente decreto della S.C. suggerisce talune linee guida orientative, prospettando che una simile dimensione della didattica possa essere rintracciata rispetto ad impegni contrattuali prevedibili come aventi portata *“annuale”* sulla base di una valutazione *ex ante*.

La Corte afferma che ciò può ben accadere in caso di ricorso abusivo alla contrattazione a tempo determinato. Abuso che può configurarsi quando sia *“allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”* (Cass. decreto n. 7254/2024).

Occorre allora concludere che risulta difficile discorrere di una programmazione annuale della didattica allorquando ci si trovi in presenza di fattispecie concrete che impediscono di predeterminare *ex ante* la durata dell’impegno lavorativo e del vincolo o dei vincoli contrattuali, come accade nei casi di plurimi contratti successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso oppure di plurime supplenze brevi ed estemporanee succedutesi con soluzione di continuità. Al contrario, di didattica annuale si potrà parlare qualora la concreta successione di simili incarichi evidenzii una significativa continuità della docenza e la sua proiezione, da prevedersi sempre *ex ante*, nell’arco dell’intero anno scolastico.



In questi casi, in effetti, il rapporto lavorativo avrebbe potuto essere instaurato sin dall'origine con un unico contratto e l'impiego di una pluralità di essi configura un illegittimo abuso della contrattazione a termine che giustifica il ricorso allo strumento antidiscriminatorio.

A tali principi il Ministero si dovrà attenere all'atto del riconoscimento del *bonus* richiesto dai ricorrenti, come risulta dalle seguenti tabelle riepilogative.

1) ADAMO GIUSEPPE, docente precario attualmente in servizio - € 3.000,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2018/19	16/10/2018	30/06/2019	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2019/20	30/09/2019	30/06/2020	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2020/21	31/10/2020	30/06/2021	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2021/22	06/09/2021	30/06/2022	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2022/23	01/09/2022	30/06/2023	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2023/24	01/09/2023	30/06/2024	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche

2) ANZELMO MARIA LETIZIA, docente di ruolo sin dall'a.s. 2022/23 - € 1.500,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2018/19	24/09/2018	31/08/2019	Supplenza annuale
2019/20	23/09/2019	31/08/2020	Supplenza annuale
2020/21	28/09/2020	31/08/2021	Supplenza annuale

L'eccezione di prescrizione svolta dal resistente Ministero nei confronti di ANZELMO MARIA LETIZIA relativamente all'a.s. 2018/2019 deve essere rigettata. La missiva prodotta *sub* doc. 10sexies dalla parte ricorrente può infatti essere ritenuto utile atto interruttivo della prescrizione, dalla stessa emergendo non solo l'indicazione del soggetto obbligato, ma anche l'esplicitazione di



una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento (ovverosia la richiesta al Ministero dell'attribuzione della Carta Docente).

3) APREA ANNA, docente di ruolo sin dall'a.s. 2023/24 - € 1.500,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2020/21	08/10/2020	30/06/2021	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2021/22	06/09/2021	30/06/2022	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2022/23	05/09/2022	31/08/2023	Supplenza annuale

4) ARSENA ANTONINO, docente di ruolo sin dall'a.s. 2023/24 - € 2.500,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2018/19	31/10/2018	30/06/2019	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2019/20	11/10/2019	30/06/2020	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2020/21	30/09/2020	31/08/2021	Supplenza annuale
2021/22	06/09/2021	31/08/2022	Supplenza annuale
2022/23	01/09/2022	31/08/2023	Supplenza annuale

5) BARATELLA GIOVANNA, docente precaria attualmente in servizio - € 3.000,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2018/19	22/10/2018	31/08/2019	Supplenza annuale
2019/20	29/10/2019	30/06/2020	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2020/21	26/09/2020	30/06/2021	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2021/22	14/09/2021	30/06/2022	Servizio temporaneo fino al termine delle



			attività didattiche
<b>2022/23</b>	03/09/2022	30/06/2023	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
<b>2023/24</b>	19/09/2023	30/06/2024	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche

L'eccezione svolta dal Ministero nei confronti di BARATELLA GIOVANNA relativamente agli aa.ss. 2019/2020, 2022/2023 e 2023/2024 deve essere rigettata. Non appare infatti rilevante ai fini della esclusione del carattere "annuale" della didattica, per come intesa dalla sentenza della S.C. sopra citata (paragrafo 7 e seguenti della menzionata pronuncia), il numero di ore effettuato dal docente precario nell'espletamento di un incarico annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche. Per quanto riguarda l'a.s. 2021/22, invece, l'eccezione deve essere disattesa in ragione del fatto che l'incarico conferito alla docente è dallo stesso Ministero qualificato alla stregua di "Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche".

6) BELLINI ERIKA, docente precaria attualmente in servizio - € 2.000,00

<b>AASS</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>Tipo di supplenza</b>
<b>2020/21</b>	19/10/2020	30/06/2021	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
<b>2021/22</b>	06/09/2021	30/06/2022	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
<b>2022/23</b>	02/09/2022	30/06/2023	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
<b>2023/24</b>	04/09/2023	30/06/2024	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche

7) BELLINASSO LISETTA, docente precaria attualmente in servizio - € 3.000,00

<b>AASS</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>Tipo di supplenza</b>
<b>2018/19</b>	29/09/2018	30/06/2019	Servizio temporaneo fino al termine delle



			attività didattiche
<b>2019/20</b>	23/09/2019	30/06/2020	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
<b>2020/21</b>	28/09/2020	30/06/2021	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
<b>2021/22</b>	06/09/2021	30/06/2022	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
<b>2022/23</b>	01/09/2022	30/06/2023	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
<b>2023/24</b>	18/09/2023	30/06/2024	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche

L'eccezione di prescrizione svolta dal resistente Ministero nei confronti di BELLINASSO LISETTA relativamente all'a.s. 2018/2019 deve essere rigettata. La missiva prodotta *sub* doc. 4nonies dalla parte ricorrente può infatti essere ritenuto utile atto interruttivo della prescrizione, dalla stessa emergendo non solo l'indicazione del soggetto obbligato, ma anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento (ovverosia la richiesta al Ministero dell'attribuzione della Carta Docente).

8) BERRETTA GIORGIA, docente di ruolo sin dall'a.s. 2023/24 - € 2.000,00

<b>AASS</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>	<b>Tipo di supplenza</b>
<b>2019/20</b>	26/09/2019	30/06/2020	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
<b>2020/21</b>	25/09/2020	30/06/2021	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
<b>2021/22</b>	06/09/2021	30/06/2022	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
<b>2022/23</b>	01/09/2022	31/08/2023	Supplenza annuale





La domanda di BERRETTA GIORGIA relativa all'a.s. 2018/2019 deve essere rigettata in ragione della eccepita (ed in effetti maturata) prescrizione, non avendo la parte ricorrente allegato al ricorso alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione con prova di consegna/ricezione (la missiva prodotta *sub* doc. 13octies difetta infatti di ricevuta di avvenuta consegna della raccomandata).

9) BERTOLO ROSSANA, docente precaria attualmente in servizio - € 2.000,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2019/20	23/09/2019	31/08/2020	Supplenza annuale
2021/22	04/11/2021	30/06/2022	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2022/23	02/09/2022	30/06/2023	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2023/24	04/09/2023	30/06/2024	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche

10) BOCCELLATO MARIA TERESA, docente precaria attualmente in servizio - € 2.500,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2019/20	24/10/2019	30/06/2020	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2020/21	21/10/2020	30/06/2021	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2021/22	06/09/2021	30/06/2022	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2022/23	01/09/2022	30/06/2023	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2023/24	04/09/2023	30/06/2024	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche



L'eccezione svolta dal Ministero nei confronti di BOCCELLATO MARIA TERESA relativamente all'a.s. 2019/2020 deve essere rigettata. Non appare infatti rilevante ai fini della esclusione del carattere "annuale" della didattica, per come intesa dalla sentenza della S.C. sopra citata (paragrafo 7 e seguenti della menzionata pronuncia), il numero di ore effettuato dal docente precario nell'espletamento di un incarico annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche.

11) BROLATI DAVIDE, docente precario attualmente in servizio - € 2.500,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2018/19	03/10/2018	30/06/2019	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2019/20	23/09/2019	31/08/2020	Supplenza annuale
2020/21	18/09/2020	31/08/2021	Supplenza annuale
2021/22	06/09/2021	31/08/2022	Supplenza annuale
2022/23	01/09/2022	31/08/2023	Supplenza annuale

12) BUONOCORE RENATO, docente di ruolo sin dall'a.s. 2021/22 - € 1.500,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2018/19	13/09/2018	31/08/2019	Supplenza annuale
2019/20	27/09/2019	31/08/2020	Supplenza annuale
2020/21	28/09/2020	31/08/2021	Supplenza annuale

13) BURATTI LUCA, docente di ruolo dall'a.s. 2024/25 - € 1.000,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2021/22	05/10/2021	30/06/2022	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2022/23	28/09/2022	30/06/2023	Supplenza annuale

14) CANTIANI ROBERTA, docente precaria attualmente in servizio - € 2.500,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2019/20	27/09/2019	30/06/2020	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2020/21	17/10/2020	31/08/2021	Supplenza annuale
2021/22	06/09/2021	30/06/2022	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche
2022/23	01/09/2022	31/08/2023	Supplenza annuale
2023/24	02/09/2023	30/06/2024	Servizio temporaneo fino al



			termine delle attività didattiche
--	--	--	-----------------------------------

La domanda di CANTIANI ROBERTA relativa all'a.s. 2018/2019 deve essere rigettata in ragione della eccezione (ed in effetti maturata) prescrizione, non avendo la parte ricorrente allegato al ricorso alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione con prova di consegna/ricezione (la missiva prodotta *sub* doc. 9octies difetta infatti di ricevuta di avvenuta consegna della pec).

15) CAPITANIO SANDRA, docente di ruolo sin dall'a.s. 2019/20 - € 500,00

AASS	dal	al	Tipo di supplenza
2018/19	06/09/2018	30/06/2019	Servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche

L'eccezione di prescrizione svolta dal resistente Ministero nei confronti di CAPITANIO SANDRA relativamente all'a.s. 2018/2019 deve essere rigettata. La missiva prodotta *sub* doc. 15quater dalla parte ricorrente può infatti essere ritenuto utile atto interruttivo della prescrizione, dalla stessa emergendo non solo l'indicazione del soggetto obbligato, ma anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento (ovverosia la richiesta al Ministero dell'attribuzione della Carta Docente).

Alla luce di quanto sopra, il convenuto Ministero dovrà essere condannato a costituire in favore di ciascun ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma a ciascuno spettante con maggiorazione, come prevede la Suprema Corte di Cassazione in conseguenza dell'affermata natura pecuniaria del credito, di interessi o rivalutazione monetaria; somma di cui ciascun ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione.

La soccombenza impone la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite secondo quanto indicato in dispositivo.

pqm

Per quanto riguarda le ulteriori posizioni, il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:



- condanna il Ministero resistente a costituire in favore dei ricorrenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado* di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta delle seguenti somme, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa,

1) ADAMO GIUSEPPE	€ 3.000,00
2) ANZELMO MARIA LETIZIA	€ 1.500,00
3) APREA ANNA	€ 1.500,00
4) ARSENA ANTONINO	€ 2.500,00
5) BARATELLA GIOVANNA	€ 3.000,00
6) BELLINI ERIKA	€ 2.000,00
7) BELLINASSO LISETTA	€ 3.000,00
8) BERRETTA GIORGIA	€ 2.000,00
9) BERTOLO ROSSANA	€ 2.000,00
10) BOCCELLATO MARIA TERESA	€ 2.500,00
11) BROLATI DAVIDE	€ 2.500,00
12) BUONOCORE RENATO	€ 1.500,00
13) BURATTI LUCA	€ 1.000,00
14) CANTIANI ROBERTA	€ 2.500,00
15) CAPITANIO SANDRA	€ 500,00

con maggiorazione di interessi come per legge o rivalutazione monetaria su base Istat con la decorrenza di cui alla parte motiva della presente sentenza fino al saldo;

- condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 8.400,00, oltre ad € 259,00 per spese, con maggiorazione di spese generali c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge.

**Il Giudice**  
**dott. Francesco Orlandi**

